

Prot. 687

Cagliari, 6.05.2015

PEC

Al Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia
Al Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandra Mannai
Autorità Portuale di Cagliari
Molo Dogana
09123 Cagliari (CA)
info@pec.porto.cagliari.it

OGGETTO: Servizio di verifica dei progetti definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione del Terminal Ro Ro presso l'avamposto ovest del Porto Canale – 1° lotto funzionale CIG: 6205771C39 – CUP: D21G06000020003

Questo Ordine, è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. Al bando non risulta allegata la *"procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico"*. Si evince chiaramente che i criteri adottati per la stima del compenso, pari a € 148.013,28, siano conformi al D.M. 4/4/2001. Tuttavia occorre esplicitare come si è giunti alla quantificazione della somma posta a base di gara al fine di valutarne la congruità. **Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler pubblicare insieme al bando e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara.**

In tal senso, del resto, l'art. 264, co. 1. lett. d) D.P.R. n. 207/2010 prescrive che la disciplina di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria individui, tra l'altro, " ...d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'**indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare**".

Difatti, le stazioni appaltanti *"non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue"* (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

A ciò si aggiunga quanto affermato nel recente Determinazione dell'ANAC n. 4 del 25/02/2015 che afferma che: *"(...) al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l'appalto c.d. "integrato", è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle*

procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria). (...) Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264, co. 1, lett. d), del Regolamento). Ciò permetterà ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente.

2. Tra i requisiti di partecipazione si richiede di (art. 4.a del Disciplinare):

a) *fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi 5 anni, per importo non inferiore a 3 volte l'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica di cui all'art.3 del presente disciplinare. Per la dimostrazione del possesso del requisito di cui sopra si applicano le norme transitorie di cui al comma 19 dell'art.357 del DPR 207/10. Pertanto, il requisito può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo. Il suddetto requisito di fatturato si rende necessario per selezionare concorrenti che abbiano maturato una significativa esperienza in servizi ingegneristici.*

b) *avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni, di almeno 2 appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga.*

Per ciò che concerne il primo requisito (punto a) si richiama quanto recentemente affermato nella Determinazione dell'ANAC n. 4 del 25/02/2015: *"In base all'attuale formulazione dell'art. 253, co. 15-bis, del Codice, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. La disposizione di cui all'art. 253, co. 15-bis, del Codice, incide, quindi, sui requisiti indicati alle lett. a) e d) dell'art. 263, del Regolamento, consentendo di valutare il fatturato globale per servizi espletati in un arco temporale decennale (nei migliori 5 anni del decennio precedente), in luogo del periodo quinquennale, nonché di considerare l'organico medio annuo del personale tecnico utilizzato su base quinquennale (nei migliori tre anni del quinquennio precedente) in luogo del periodo triennale previsto dal Regolamento.*

Con riferimento ai requisiti di fatturato, si ricorda che, relativamente agli appalti di servizi e forniture, la giurisprudenza amministrativa e l'Avcp hanno sempre indicato come congruo e proporzionato un requisito non superiore al doppio dell'importo a base di gara. Si ritiene che tale indirizzo sia estendibile anche al requisito di fatturato cui all'art. 263, co. 1, lett. a), del Regolamento. In sostanza, si considera congruo fissare un fatturato in misura pari al doppio dell'importo a base di gara, fermo restando che, ai sensi dell'art. 41, co. 2, del Codice, eventuali requisiti più stringenti devono essere debitamente motivati in relazione a specifiche e circostanziate esigenze, e non possono essere in ogni caso superiori al limite di 4 volte l'importo della gara (corrispondente all'estremo superiore previsto dalla lett. a). Tale indicazione è anche coerente con l'art. 58, par. 3, comma 2 e con il considerando 83, della direttiva 2014/24/UE, secondo cui il requisito non dovrebbe di norma superare, al massimo, il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente giustificate.

Si chiede pertanto di voler ridimensionare il requisito richiesto al fine di garantire una più ampia partecipazione degli operatori economici.

Per ciò che concerne il secondo requisito (punto b) il riferimento è all'art. 263 comma 1 lett. c) che recita *"all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai*

*lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento". Si ritiene che la limitazione a cinque anni per la dimostrazione del requisito, in luogo dei dieci anni previsti dalla normativa, non sia lecita e si traduca come una indebita restrizione del principio di *favor participationis*. Si chiede pertanto di estendere la dimostrazione dei requisiti agli ultimi dieci anni*

3. Nel disciplinare di gara, all'art. 11 "Offerta Economica", occorre sottolineare l'assenza dell'indicazione della percentuale massima stimata che, ai sensi dell'art. 266 comma 1 lett. c) del D.P.R. 207/2010 "deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento"; infatti, trattandosi di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, occorre obbligatoriamente inserire questa specifica nel bando.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il delegato del Presidente
Denise Puddu

